



**CITTÀ DI
AGROPOLI**

CITTA' DI AGROPOLI

28 SET. 2020

Prot. n. 24624

**AREA SERVIZI DI VIGILANZA,
POLIZIA LOCALE E P. CIVILE**

N. /20 di protocollo

Agropoli, settembre 2020

Registro Ordinanze N. del settembre 2020

IL SINDACO

in qualità di autorità comunale di Protezione Civile

PREMESSO che:

- tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;
- il territorio del Comune di Agropoli risulta particolarmente vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti durante tutto l'anno ed in particolare nel periodo compreso fra l'autunno e la primavera, con conseguenti possibili allagamenti, con pericolo di grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimentate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;

CONSIDERATO che:

- che in questi ultimi anni si sono succeduti e continuano a susseguirsi con elevata frequenza gli stati di allerta idrogeologica per temporali e piogge diffuse;
- al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, tipicamente soggetto ad allagamenti, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche;
- tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie devono essere correttamente convogliate tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;
- è necessario provvedere, con periodicità alla manutenzione dei suoli di proprietà privata, siano essi ubicati all'interno del centro abitato o in aree agricole, ivi compresi i fossi costituenti il reticolo idraulico secondario (con esclusione di quelli demaniali o classificati acque pubbliche, la cui manutenzione è in carico al Comune ed agli Enti competenti in materia di difesa del suolo); alle opere di regimentazione delle acque



CITTÀ DI AGROPOLI

AREA SERVIZI DI VIGILANZA, POLIZIA LOCALE E P. CIVILE

meteoriche (fognature e canali di scolo), ivi compresi i fossi laterali delle strade comunali e/o vicinali, di proprietà privata, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo, comprese eventuali frane, allo scopo di mantenere in efficienza il regime di scolo delle acque, onde evitare danni al sistema viario e idraulico del territorio comunale e pregiudizio a cose o persone derivanti dagli straripamenti delle acque non opportunamente canalizzate;

RAVVISATA la urgente necessità di adottare un'ordinanza estesa all'intero territorio comunale che prescriva l'esecuzione, da parte dei privati e degli Enti pubblici, società pubbliche o private che svolgono funzioni di pubblica utilità, di interventi di manutenzione atti ad evitare situazioni di allagamento e di mancato deflusso delle acque e degli scarichi;

DATO ATTO che la presente ordinanza è rivolta ad una generalità di persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

VISTI e RICHIAMATI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile che dispongono rispettivamente in merito allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri (in fossi, colatoi ed altri alvei), alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 112/98 art. 108, comma 1, punto c 1);

VISTA la legge 225/1992 e s.m.i, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ed in particolare l'art. 15 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

Con la presente,

RAMMENTA

Che, ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada):

Art. 29 *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria...omissis";*

Art. 30 *"I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze...omissis";*

Art. 31 *"I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale,*



CITTÀ DI AGROPOLI

AREA SERVIZI DI VIGILANZA, POLIZIA LOCALE E P. CIVILE

ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.

Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi...omissis"

ORDINA

Con effetto immediato, ai proprietari di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale ed anche agli Enti pubblici, società pubbliche o private che svolgono funzioni di pubblica utilità (es. Anas, Asis, Provincia di Salerno Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizio), e comunque a tutti i proprietari o gestori di terreni ed aree scoperte a qualsiasi uso destinati ed a coloro titolari di altro diritto reale diretto e/o tramite propri rappresentanti (es. amministratori) o aventi titolo, anche per patto contrattuale (es. possessori, usufruttuari, conduttori, ditte ed esercenti) con disponibilità su tali beni, incluse le aree di cantiere, di provvedere ciclicamente:

- a) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
- b) alla sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera tale da impedire ristagni o rallentamenti;
- c) alla pulizia, nei tratti intubati, dei tombini e dei ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;
- d) alla rimozione tempestiva e smaltimento/recupero a norma di legge di tutto il materiale delle operazioni di cui sopra, nelle forme previste dalla legge;
- e) nel corso dello svolgimento di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) all'esecuzione delle necessarie operazioni, mantenendo una distanza di almeno mt. 2,00 (metri due) dal ciglio del fosso e almeno mt. 4,00 (metri quattro) dal piede dell'eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade;
- f) nel caso in cui, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, a ripristinare immediatamente il regolare deflusso dello stesso;
- g) a mantenere i fossi ed i canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, per i quali è stabilito il divieto di eliminazione senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso, valutato favorevolmente dal competente Ufficio Comunale.



CITTÀ DI AGROPOLI

**AREA SERVIZI DI VIGILANZA,
POLIZIA LOCALE E P. CIVILE**

AVVERTE

- a) che, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze sindacali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che, qualora non dovessero adempiere, all'esecuzione delle operazioni, le stesse potranno essere eseguite d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, oltre alle sanzioni di legge;
- c) che, qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente posto a carico degli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno conseguentemente sostenute da questa Amministrazione;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line comunale per 60 giorni consecutivi, sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune, e la sua trasmissione:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Salerno;
- Alla Compagnia Carabinieri di Agropoli;
- Al Raggruppamento Carabinieri Forestali Stazione di Agropoli-
- All'Asis SpA, all'Anas SpA, a RFI. Rete Ferroviaria Italiana SpA, All'Azienda Consortile "Agropoli Cilento Servizi";
- All'Ufficio LL.PP. e Manutenzione del Comune di Agropoli;
- Alla Polizia Municipale, Sede.

DEMANDA

Agli organi di Polizia Giudiziaria di osservare e far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4 L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii. avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale ai sensi del D.lgs. 104/210, per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ovvero, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia entro 30 giorni;



IL SINDACO
Dott. Adamo Coppola